

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
<p align="center">L.R. 24/03/2000, n. 20. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 marzo 2000, n. 52.</p>	<p>Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.</p>	<p>Art. 5. Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani.</p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.</p> <p>2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.</p> <p>3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.</p> <p>[...]</p> <p>5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;</p> <p>e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.</p> <p>10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p> <p>Nota. Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 6 luglio 2009, n. 6.</p> <p>Art. 8. Partecipazione dei cittadini alla pianificazione.</p> <p>1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate: [...]</p> <p>b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi. [...].</p> <p>Allegato: Contenuti della pianificazione. Capo A-I - Contenuti strategici.</p> <p>Art. A-1. Sistema ambientale.</p> <p>1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.</p>
<p align="center">Delib.C.R. 4/04/2001, n. 173. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 maggio 2001, n. 56.</p>	<p>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio").</p>	<p>1. Introduzione: le principali innovazioni al processo di pianificazione della L.R. n. 20 del 2000.</p> <p>La legge sancisce innanzitutto che la pianificazione si debba sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le previsioni degli strumenti di pianificazione, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate (art. 3, comma 1).</p> <p>Pertanto, ciascuna Amministrazione, deve comunque ricercare le soluzioni che risultino meglio rispondenti, non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale della propria comunità, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>territorio (art. 2, comma 2), operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni del piano avranno sui sistemi territoriali (art. 5).</p> <p>Per garantire tale equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio (che la legge esprime con la nozione di sostenibilità territoriale e ambientale dei piani), il processo di pianificazione deve muovere da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari (art. 4).</p> <p>Questa attività conoscitiva e valutativa deve essere posta a fondamento di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, cioè di tutti gli strumenti, generali o settoriali, della Regione, delle Province e dei Comuni (art. 2, comma 3, e artt. 9 e 10). Gli esiti di tali attività devono essere illustrati in appositi elaborati tecnici, rispettivamente il "quadro conoscitivo" e la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) che sono elementi costitutivi del piano approvato.</p> <p>3. La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (VALSAT).</p> <p>3.1. La funzione della VALSAT nel processo di pianificazione</p> <p>3.2. I contenuti essenziali della VALSAT.</p>
<p align="center">L.R. 23/12/2004, n. 26. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 dicembre 2004, n. 175.</p>	<p>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</p>	<p>"Art. 6. Programmazione energetica territoriale.</p> <p>[...] 4. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'articolo 7".</p>
<p align="center">L.R. 13/06/2008, n. 9. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 100</p>	<p>Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>TITOLO I - Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica.</p> <p>Art. 1 - Autorità competente.</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>applicazione per dodici mesi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione. 3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici. 4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia. 5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.
<p align="center">Delib.G.R. 8/9/2008, n. 1392. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 ottobre 2008, n. 176.</p>	<p>Individuazione della struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9</p>	<p>La Giunta della Regione Emilia-Romagna visti: - il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 - il DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 premesso: [...] delibera: a) di individuare ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi il Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale; b) che per i piani e programmi approvati dalla Regione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L.R. 9 del 2008 il provvedimento di verifica di assoggettabilità e il parere motivato in merito alla valutazione ambientale di cui rispettivamente all'art. 12, comma 4 e all'art. 15, comma 1 del DLgs n. 152 del 2006 siano espressi tramite determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>c) che per i piani e programmi di cui all'art. 1 comma 5 della L.R. n. 9 del 2008, le valutazioni ambientali sui piani territoriali provinciali espresse dal Responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale confluiscono nell'istruttoria tecnica predisposta nell'ambito del gruppo di lavoro interassessorile, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 13 marzo 2001, per l'acquisizione dei pareri sui piani territoriali di coordinamento provinciale, e sono assunte nell'ambito dei provvedimenti regionali previsti dalla L.R. 20 del 2000, mantenendo autonoma e specifica evidenza;</p> <p>d) che per le finalità di cui all'alea che precede la struttura competente, Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, svolga le funzioni di coordinamento ed acquisizione delle valutazioni ambientali espresse dai soggetti a vario titolo competenti in materia ambientale raccordandosi con il responsabile del gruppo di lavoro interassessorile sopra richiamato ai fini di garantire coerenza nella valutazione ambientale e rispetto dei tempi dei procedimenti di approvazione; a tal fine i Direttori generali competenti per materia emanano le opportune indicazioni operative per assicurare il corretto andamento dell'azione amministrativa;</p> <p>e) (...).</p>
<p align="center">Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna. Reg.PG. 12/11/2008, n. 269360.</p>	<p>Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9.</p>	<p>1. PREMESSA. Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06. Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, (di seguito denominato "Decreto") costituisce recepimento della Direttiva 2001/42/CE in materia di "Valutazione Ambientale di determinati piani e programmi", (...). L'entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa soprattutto, in materia di VAS e VIA, della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia – Romagna. Per definire l'ambito di applicazione delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 4 del 2008 occorre considerare che il comma 1 dell'art. 35 del Decreto, come sostituito, stabilisce innanzitutto che dal 13 febbraio 2008 decorre un periodo di 12 mesi, entro il quale le Regioni provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del Decreto. In caso di mancata approvazione delle Leggi regionali di adeguamento al Decreto trovano</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>“diretta applicazione le disposizioni”del Decreto, “ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”.</p> <p>Nel corso di tale periodo, sempre secondo il comma 1 dell’art. 35 del Decreto, le Regioni continuano a dare applicazione alle vigenti disposizioni regionali in materia di VAS e di VIA.</p> <p>A tal riguardo si sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (...); • per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la nostra regione non è dotata di una normativa organica, bensì di un sistema di disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, che attengono alla valutazione degli effetti ambientali dei piani territoriali ed urbanistici, ed in particolare le norme relative: alla predisposizione del documento di ValSAT, alla consultazione del pubblico e dei soggetti che svolgono funzioni di governo del territorio, tra cui sono annoverati anche i soggetti competenti in materia ambientale (articoli 5, 14, 27, 32 e 40 della L.R. 20 del 2000, come specificati dalla delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”). <p>Pertanto, fino all’approvazione della normativa regionale di recepimento del Decreto, si dovrà procedere, in attuazione del comma 1 dell’art. 35 del decreto stesso, all’integrazione delle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000 con gli ulteriori adempimenti e fasi procedurali previsti dal Decreto.</p> <p>Il comma 2-ter dell’art. 35 del Decreto ribadisce quanto stabilito dal comma 1, appena richiamato, precisando che le procedure di VAS e Via avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto n. 4 del 2008, e dunque prima del 13 febbraio 2008, possono concludersi secondo la normativa regionale previgente. Pertanto:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) quanto alla VAS si ribadisce la necessità di continuare a dare applicazione alle procedure di valutazione avviate in precedenza, integrandole, per renderle compatibili con il medesimo decreto legislativo, con gli adempimenti e con le fasi procedurali stabiliti dallo stesso.</p> <p>Al fine di supportare questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei piani e programmi, la Regione ha emanato la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), il cui Titolo I provvede all’individuazione dell’autorità competente per i piani regionali e degli enti locali e contiene indicazioni in merito all’integrazione della disciplina regionale previgente con le previsioni</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
EMILIA ROMAGNA		
		<p>del Decreto, con particolare riguardo ai procedimenti in corso.</p> <p>2. Le previsioni del decreto sulla valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>2.1. Principi generali.</p> <p>2.2. Ambito di applicazione.</p> <p>2.3. Individuazione dell'autorità preposta alla vas.</p> <p>2.4. Verifica di assoggettabilità.</p> <p>2.5. Procedura di valutazione ambientale ed espressione del parere motivato.</p> <p>2.6. Monitoraggio dell'attuazione del piano o programma.</p> <p>2.7. Rapporto tra VAS e VIA.</p> <p>2.8 Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza.</p> <p>2.9. Effetti del mancato svolgimento della VAS.</p> <p>3. Le disposizioni della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.</p>
<p align="center">L.R. 06/07/2009 n. 6. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 luglio 2009, n. 116.</p>	<p>Governmento e riqualificazione solidale del territorio.</p>	<p>Art. 60. Proroga dell'efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008.</p> <p>1. Le disposizioni del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), continuano a trovare applicazione dal 15 giugno 2009 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>
<p align="center">Circ.Ass. 01/02/2010. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 4 marzo 2010, n. 39.</p>	<p>Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009.</p>	<p>3.1. La sostenibilità ambientale dei processi di pianificazione. [...].</p> <p>3.1.3. La valutazione ambientale dei piani (art. 5, L.R. n. 20/2000).</p> <p>3.1.3.1. Il recepimento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di VAS.</p> <p>3.1.3.2. La semplificazione della disciplina attraverso l'applicazione dei principi di integrazione e non duplicazione.</p> <p>3.1.3.3. Le semplificazioni dei contenuti della Valsat.</p> <p>3.1.3.4. Le varianti minori esentate dalla valutazione ambientale.</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.regione.emilia-romagna.it – Ermes Ambiente – Sviluppo sostenibile - Valutazione Ambientale Strategica</p>		